

PROPOSTA REGOLAMENTO

Art. 1 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio

La domanda per richiedere l'inserimento nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 c commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p., va presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato unitamente o disgiuntamente dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere penali italiane (UCPI), e con superamento di esame finale.
- a) iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno cinque anni *continuativi* ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di –documentazione attestante la partecipazione ad almeno 10 udienze penali camerale o dibattimentali, per ciascun anno e, tra queste, non più di 2 udienze per anno quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di 3 udienze per anno innanzi al Giudice di pace, con esclusione delle udienze di mero rinvio.
- b) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012.

Art. 2 - Corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale

I corsi di formazione ed aggiornamento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, hanno ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.

I corsi devono essere improntati ad un taglio prevalentemente pratico, anche attraverso simulazioni processuali, con particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, secondo il modello minimo uniforme di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti.

A conclusione del biennio, il Soggetto organizzatore dei corsi trasmette l'elenco degli iscritti che abbiano positivamente concluso il corso documentando le presenze con la sottoscrizione dell'apposito registro e le cui assenze non abbiano superato il 20% delle ore del corso stesso, alla Commissione d'esame distrettuale di competenza di cui all'art. 3 del presente Regolamento presso la quale dovrà essere sostenuto l'esame.

La partecipazione ad un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi precedenti dà diritto all'attribuzione di **n.** crediti per anno (20?) come da Regolamento CNF per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6.

Art. 3 - Esame finale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale

Entro il luglio 2015 in ogni distretto di Corte d'Appello il Consiglio dell'Ordine Distrettuale istituisce, una **Commissione d'esame** composta da avvocati di comprovata esperienza nel settore penale, i cui componenti, cinque titolari e tre supplenti, sono così individuati:

- a. Commissari titolari:
 - i. un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale,
 - ii. due avvocati designati dai Responsabili delle Scuole Territoriali dell'UCPI del Distretto,
 - iii. due avvocati designati, a rotazione, dai Consigli dell'Ordine Territoriali del Distretto, ad esclusione del COA Distrettuale.
- b. Commissari supplenti:
 - i. un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale
 - ii. un avvocato designato dai Responsabili delle Scuole Territoriali dell'UCPI del Distretto
 - iii. un avvocato designato, a rotazione, dai Consigli dell'Ordine Territoriali del Distretto, ad esclusione del COA Distrettuale

La Commissione permanente e di durata biennale nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente convoca le sessioni di esame almeno due volte l'anno, dandone avviso, almeno trenta giorni prima, con pubblicazione del calendario sui siti internet dei Consigli dell'Ordine del distretto.

Per ogni sessione, la Commissione nomina, a rotazione, un segretario.

La Commissione rilascia l'**attestato** di frequentazione al corso all'esito del positivo superamento dell'esame finale consistente in una **prova orale**, avente ad oggetto le materie del corso.

Art. 4 - Domanda di inserimento nell'Elenco unico nazionale

La domanda d'inserimento nell'elenco nazionale, corredata da idonea e completa documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, è presentata al Consiglio dell'ordine in cui l'avvocato è iscritto.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento, sulla base dell'analisi della documentazione presentata dal richiedente, provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, alla trasmissione degli atti con allegato parere, al CNF.

Art. 5 - Requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal D-Lgs. 30 gennaio 2015 n.6, per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

- a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione della documentazione attestante l'aver partecipato ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, per ciascun anno, tra queste, non più di 2 udienze per anno quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di 3 udienze per anno innanzi al Giudice di pace, con esclusione dal computo delle udienze di mero rinvio.

Art. 6 - Domanda per la permanenza nell'Elenco unico nazionale

L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale presenta, con cadenza annuale dalla data di iscrizione, al Consiglio dell'ordine di appartenenza, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lettera b) dell'art. 4 del presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale

- redige parere sulla base dell'analisi della documentazione presentata dal richiedente;
- attesta il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente Regolamento;
- trasmette, entro dieci giorni dalla ricezione, gli atti con allegato parere al CNF.

Art. 7 - Tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio

Il Consiglio nazionale forense aggiorna, con delibera trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

Le funzioni di predisposizione, istruttoria ed aggiornamento dell'elenco nazionale sono devolute ad una Commissione composta da 7(?) membri, nominata dal presidente del Consiglio nazionale e coordinata dal Consigliere Segretario o da un suo delegato.

La Commissione funziona con l'intervento di almeno tre Componenti - tenuto conto che l'Ufficio di presidenza del Consiglio nazionale forense sia adeguatamente rappresentato per le indispensabili esigenze di coordinamento - ed è coadiuvato da personale amministrativo.

Art. 8 - Ricorso in opposizione

L'opposizione avverso la decisione di rigetto della domanda va proposta al Consiglio Nazionale Forense, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione della delibera trimestrale per l'aggiornamento dell'Elenco.

Il ricorso è presentato presso la sede Amministrativa del CNF personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata [indirizzo?]. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Il Consiglio nazionale Forense, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica via PEC il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

Il Consiglio nazionale forense può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso; se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata al ricorrente ed al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco unico nazionale

La mancata presentazione nei termini della documentazione per la permanenza nell'Elenco nazionale, comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.

Trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'Elenco nazionale, l'avvocato può chiedere al CNF la cancellazione dall'Elenco stesso. Il CNF provvede con delibera.

In caso di decesso, di venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività forense o per la permanenza nell'Elenco nazionale, la Commissione, ricevuta segnalazione dal Consiglio dell'Ordine competente, dal Consiglio Distrettuale di disciplina o dal Consiglio nazionale forense, preso atto della definitività del provvedimento, propone la cancellazione dall'Elenco nazionale ed il CNF provvede con delibera straordinaria.

Art. 10 - Trasmissione degli atti

Tutti gli atti relativi al presente Regolamento dovranno avvenire attraverso l'apposita piattaforma di protocollazione informatica che il CNF tramite la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense mette a disposizione, con accesso riservato, agli Ordini.

Art. X1 - Norma transitoria dell'esame

Salvo quanto previsto dalle disposizioni precedenti:

1. entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore, di cui all'art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, al fine di poter sostenere l'esame finale dovrà frequentare un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal D-Lgs. 30 gennaio 2015 n.6.
2. entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1, l'avvocato deve sostenere l'esame di verifica finale di cui all'art. 3.

Art. X2 - Norma transitoria per la trasmissione degli atti al CNF

In attesa che sia sviluppata e completata la piattaforma di protocollo informatico per la trasmissione in via telematica delle domande, le stesse, ricevuto protocollo univoco da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale ricevente, saranno inoltrate a mezzo posta o corriere al Consiglio nazionale forense